II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla vigilanza e al controllo dei grandi fidi degli enti creditizi

(91/C 123/09)

COM(91) 68 def. — SYN 333

(Presentata dalla Commissione il 27 marzo 1991)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, prima e terza frase,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la presente direttiva si inserisce negli obiettivi enunciati nel libro bianco della Commissione sul completamento del mercato interno [1];

considerando l'opportunità di armonizzare le regole essenziali in materia di vigilanza; che occorre dunque lasciare agli Stati membri la facoltà di adottare disposizioni più rigorose di quelle previste dalla presente direttiva;

considerando che la presente direttiva è stata oggetto di una consultazione del comitato consultivo bancario il quale, a norma dell'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva 77/780/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso alle attività degli enti creditizi e il suo esercizio [2], modificata da ultimo dalla direttiva 89/646/CEE [3], ha il compito di presentare alla Commissione proposte opportune per il coordinamento dei coefficienti applicabili negli Stati membri;

considerando che la vigilanza e il controllo dei fidi degli enti creditizi costituiscono parte integrante della vigilanza su questi ultimi; che l'eccessiva concentrazione di fidi a favore di un unico cliente o di un gruppo di clienti collegati può comportare il rischio di perdite di livello inaccettabile; che tale situazione può essere ritenuta pregiudizievole per la solvibilità dell'ente creditizio;

considerando che la raccomandazione 87/62/CEE della Commissione [4] introduce gli orientamenti comuni relativi alla vigilanza e al controllo dei fidi degli enti creditizi; che era stato scelto questo strumento perché avrebbe consentito di adeguare gradualmente i sistemi esistenti e di istituire nuovi sistemi senza turbare il sistema bancario nella Comunità; che, conclusa questa prima fase, è opportuno procedere ora all'adozione di un atto vincolante applicabile a tutti gli enti creditizi della Comunità;

considerando infatti che, poiché su un mercato bancario unificato gli enti creditizi si trovano in concorrenza diretta tra loro, è necessario che gli obblighi in materia di vigilanza applicabili in tutta la Comunità siano equivalenti; che, a tale scopo, i criteri per determinare la concentrazione dei rischi devono essere disciplinati da norme giuridicamente vincolanti a livello comunitario e non possono essere lasciati alla piena discrezionalità degli Stati membri; che l'adozione di norme comuni favorirà pertanto gli interessi della Comunità in quanto eviterà disparità nelle condizioni di concorrenza rafforzando nel contempo il sistema bancario comunitario;

considerando che, per quanto concerne le specifiche tecniche contabili mediante le quali saranno valutati i fidi, si rinvia alle disposizioni della direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari [5];

[1] COM(85) 310.

[2] GU n. L 322 del 17. 12. 1977, pag. 30.

[3] GU n. L 386 del 30. 12. 1989, pag. 1.

[4] GU n. L 33 del 4. 2. 1987, pag. 10.

[5] GU n. L 372 del 31. 12. 1986, pag. 1.

considerando che la direttiva 89/647/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi (1) contiene un elenco dei rischi di credito assunti dagli enti creditizi; che è pertanto opportuno rinviare a tale elenco per la definizione dei rischi ai sensi della presente direttiva; che per contro non è opportuno rinviare alle ponderazioni né alle categorie di rischi stabiliti dalla direttiva 89/647/CEE; che infatti tali ponderazioni e categorie di rischi sono stati concepiti al fine di stabilire un criterio generale di solvibilità per coprire il rischio di credito degli enti creditizi; che nell'ambito di una regolamentazione sui grandi rischi, l'obiettivo è di limitare il rischio massimo di perdite di un ente creditizio nei confronti di un cliente o di un gruppo di clienti connessi; che occorre dunque adottare un approccio prudente consistente nel registrare, in linea generale, i rischi al loro valore nominale, senza applicazione di ponderazioni o classi di rischio;

considerando che quando un ente creditizio assume rischi nei confronti della propria impresa madre o di altre filiali di tale impresa madre, si impone una prudenza particolare; che la gestione dei rischi assunti dagli enti creditizi deve essere condotta in maniera totalmente autonoma nell'osservanza dei principi di una sana gestione bancaria, a prescindere da qualsiasi considerazione estranea a tali principi, che le disposizioni della seconda direttiva 89/646/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1989, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso alle attività degli enti creditizi e il suo esercizio, direttiva che modifica la direttiva 77/780/CEE, prevedono, qualora l'influenza esercitata dalle persone che detengono direttamente una partecipazione rilevante in un ente creditizio, sia incompatibile con una sana e prudente gestione dell'ente, che le autorità competenti prendano le misure appropriate per porre fine a tale situazione; che in materia di grandi rischi, occorre altresì prevedere norme specifiche per i rischi assunti da un ente creditizio verso le imprese del proprio gruppo, ossia norme più restrittive rispetto a quelle previste per gli altri rischi; che tale limitazione più rigorosa non deve tuttavia applicarsi quando l'impresa madre è un ente finanziario o un ente creditizio e quando le imprese figlie sono enti creditizi, enti finanziari o imprese di servizi bancari ausiliari, purché tutte queste imprese siano ricomprese nella vigilanza su base consolidata dell'ente creditizio a cui fanno capo; che in questo caso la vigilanza su base consolidata sull'insieme così costituito permette infatti un controllo adeguato, senza che sia indispensabile prevedere norme più severe per limitare i rischi; che in tal modo i gruppi bancari saranno altresì incoraggiati ad organizzare le proprie strutture in maniera da permettere l'esercizio della vigilanza su base consolidata, il che costituisce un risultato auspicabile poiché consente di instaurare una vigilanza più completa;

considerando che occorre prevedere, per le categorie particolari di enti creditizi di cui all'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 89/646/CEE, l'applicazione in due fasi del limite del 25 % dei fondi propri; che infatti questi enti creditizi dispongono di fondi propri più limitati e di conseguenza l'applicazione in una sola tappa della soglia del 25 % ridurrebbe troppo bruscamente la loro attività creditizia;

considerando che la direttiva 89/646/CEE attribuisce alla Commissione competenze di esecuzione analoghe a quelle che il Consiglio si è riservato nella direttiva 89/299/CEE (2) concernente i fondi propri degli enti creditizi;

considerando che, tenuto conto della specificità del settore in causa, il comitato previsto dall'articolo 22 della direttiva 89/646/CEE deve essere incaricato di assistere la Commissione ai fini dell'esercizio delle competenze ad essa attribuite, conformemente alla procedura III, variante (a) della decisione 87/373/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1987, che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (3),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

a) «ente creditizio»: un ente creditizio ai sensi dell'articolo 1, primo trattino della direttiva 77/780/CEE ivi comprese le loro succursali in paesi terzi, e tutte le imprese private o pubbliche, ivi comprese le loro succursali, che corrispondono alla definizione dell'articolo 1, primo trattino della direttiva 77/780/CEE e che sono state autorizzate in un paese terzo;

b) «autorità competenti»: le autorità competenti ai sensi dell'articolo 1, nono trattino della direttiva ... (vigilanza su base consolidata);

c) «impresa madre»: un'impresa madre ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE (4) relativa ai conti consolidati;

d) «impresa affiliata»: un'impresa figlia ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE; ogni affiliata di un'impresa figlia è parimenti considerata affiliata dell'impresa che è alla testa di tali imprese;

(1) GU n. L 386 del 30. 12. 1989, pag. 14.

(2) GU n. L 124 del 5. 5. 1989, pag. 16.

(3) GU n. L 197 del 18. 7. 1987, pag. 33.

(4) GU n. L 193 del 18. 7. 1983, pag. 1.

e) «impresa finanziaria»: un'impresa ai sensi dell'articolo 1, terzo trattino della direttiva ... (vigilanza su base consolidata);

f) «ente finanziario»: un'impresa ai sensi dell'articolo 1, sesto trattino della seconda direttiva bancaria 89/646/CEE;

g) «impresa di servizi bancari ausiliari»: un'impresa ai sensi dell'articolo 1, quinto trattino della direttiva ... (vigilanza su base consolidata);

h) «fidi»: le voci dell'attivo e gli elementi fuori bilancio enumerati nell'articolo 6 e negli allegati I e III della direttiva 89/647/CEE, senza le ponderazioni, le classificazioni o le categorie di rischio ivi contemplate; gli elementi fuori bilancio previsti da detto allegato III si calcolano secondo i metodi descritti nell'allegato II della direttiva medesima, senza applicarvi le ponderazioni previste in funzione della controparte, la nozione ricomprende inoltre gli impegni irrevocabili di acquisto di un'emissione di valori mobiliari, previa deduzione delle quote cedute ad altri enti creditizi o enti finanziari;

i) «zona A»: la zona definita all'articolo 2, secondo trattino della direttiva 89/647/CEE;

j) «zona B»: la zona definita all'articolo 2, terzo trattino della direttiva 89/647/CEE;

k) «fondi propri»: i fondi propri di un ente creditizio ai sensi della direttiva 89/299/CEE;

l) «potere di controllo»: il legame che intercorre tra un'impresa madre e un'affiliata, come definito negli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE, o una relazione della stessa natura fra una persona fisica o giuridica e un'impresa;

m) «gruppo di clienti collegati»: due o più persone fisiche o giuridiche, che costituiscono fino a prova contraria un insieme sotto il profilo del rischio in quanto:

 i) una detiene direttamente o indirettamente un potere di controllo sull'altra o sulle altre; oppure

 ii) esistono tra di loro legami tali che con tutta probabilità, qualora una di esse si trovasse in difficoltà finanziarie, l'altra o tutte le altre potrebbero incontrare difficoltà di rimborso.

 In particolare sono da prendere in considerazione i seguenti casi di collegamento:
 — azionisti o soci comuni,
 — amministratori comuni,
 — garanzie incrociate,
 — interdipendenza diretta sul piano commerciale che non può essere sostituita a breve termine.

Articolo 2

Campo di applicazione

La presente direttiva si applica agli enti creditizi che hanno ottenuto l'autorizzazione di cui dall'articolo 3 della direttiva 77/780/CEE.

Gli Stati membri hanno tuttora la facoltà di non applicare la presente direttiva:

a) agli enti creditizi elencati nell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 77/780/CEE;

b) agli enti creditizi di uno stesso Stato membro, definiti all'articolo 2, paragrafo 4, lettera a) della direttiva 77/780/CEE, che sono affiliati permanentemente ad un organismo centrale in tale Stato membro. In tal caso, ferma restando l'applicazione della presente direttiva all'organismo centrale, l'insieme costituito dall'organismo centrale e dagli enti affiliati deve essere soggetto ad una vigilanza globale per quanto attiene ai grandi fidi.

Articolo 3

Segnalazione dei grandi fidi

1. L'ente creditizio segnala alle autorità competenti tutti i grandi fidi di cui al paragrafo 2. Gli Stati membri prevedono che la segnalazione venga effettuata, a loro scelta, secondo una delle due seguenti modalità:

— segnalazione di tutti i grandi fidi almeno una volta all'anno, con l'obbligo di comunicare nel corso dell'anno le modifiche intervenute rispetto alla segnalazione annuale;

— segnalazione di tutti i grandi fidi almeno quattro volte all'anno.

2. L'esposizione di un ente creditizio verso un cliente o un gruppo di clienti connessi è considerata un grande fido quando il suo valore è pari o superiore al 10 % dei fondi propri dell'ente creditizio.

Articolo 4

Limiti ai grandi fidi

1. Un ente creditizio non può concedere ad un singolo cliente o a un singolo gruppo di clienti collegati fidi il cui valore globale superi il 25 % dei fondi propri.

2. Il limite percentuale di cui al paragrafo 1 è ridotto al 20 % quando il cliente o il gruppo di clienti collegati è l'impresa madre dell'ente creditizio e/o una o più filiazioni dell'impresa madre.

3. Un ente creditizio non può concedere grandi fidi per un valore cumulativo che superi l'800 % dei fondi propri.

4. Gli Stati membri possono prevedere limiti più restrittivi di quelli contemplati ai paragrafi 1, 2 e 3.

5. Gli enti creditizi devono rispettare in via permanente i limiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. Tali limiti possono essere superati solo in via eccezionale e temporanea; in tal caso le autorità competenti fissano il termine entro il quale l'ente creditizio deve regolarizzare la sua situazione.

6. Gli Stati membri possono esonerare in tutto o in parte dall'applicazione del paragrafo 2 i fidi che l'ente creditizio concede all'impresa finanziaria che è l'impresa madre e alle altre affiliate dell'impresa finanziaria, a condizione che:

a) l'impresa finanziaria sia inclusa nella vigilanza su base consolidata dell'ente creditizio esercitata in conformità della direttiva ... (vigilanza su base consolidata);

b) tali altre affiliate siano enti creditizi, enti finanziari o imprese di servizi bancari ausiliari e siano comprese nella vigilanza su base consolidata dell'ente creditizio, esercitata in conformità della direttiva ... (vigilanza su base consolidata).

7. Gli Stati membri possono esonerare in tutto o in parte dall'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 i fidi concessi:

a) all'impresa madre dell'ente creditizio, a condizione che essa sia un ente creditizio soggetto ad una vigilanza su base consolidata esercitata ai sensi della direttiva ... (vigilanza su base consolidata) o di norme equivalenti in vigore in un paese terzo;

b) alle affiliate dell'ente creditizio, a condizione che esse siano enti creditizi, enti finanziari o imprese di servizi bancari ausiliari e siano comprese nella vigilanza su base consolidata dell'ente creditizio, esercitata ai sensi della direttiva ... (vigilanza su base consolidata).

8. Gli Stati membri possono esonerare in tutto o in parte dall'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 i seguenti fidi:

a) voci all'attivo che rappresentano crediti nei confronti di governi centrali e di banche centrali della zona A;

b) voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti delle Comunità europee;

c) voci dell'attivo che rappresentano crediti assistiti da esplicita garanzia di governi centrali e di banche centrali della zona A, nonché delle Comunità europee;

d) altri fidi concessi a governi centrali e banche centrali della zona A ovvero da questi garantiti o altri fidi concessi alle Comunità europee o da queste garantiti;

e) voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di governi centrali e di banche centrali della zona B, espressi nella moneta nazionale del debitore e finanziati con raccolta nella stessa valuta;

f) voci dell'attivo garantite, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da pegno su valori emessi dai governi centrali o dalle banche centrali della zona A, o dalle Comunità europee;

g) voci dell'attivo garantite, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da pegno su contanti presso l'ente che concede il prestito o presso l'ente creditizio che è l'impresa madre di quest'ultimo;

h) voci dell'attivo garantite, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da pegno, presso l'ente che concede il prestito, su titoli rappresentativi di deposito emessi da quest'ultimo;

i) voci dell'attivo che rappresentano crediti e altri rischi nei confronti di enti creditizi, di durata pari o inferiore ad un anno, e che non sono fondi propri di detti enti ai sensi della direttiva 89/299/CEE;

j) titolo di credito cambiali, di durata pari o inferiore all'anno, recanti la firma di un altro ente creditizio e cedibili in risconto ad una banca centrale;

k) obbligazioni definite all'articolo 22, paragrafo 4 della direttiva 85/611/CEE [1];

[1] GU n. L 375 del 31. 12. 1985, pag. 3.

l) voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di enti creditizi regionali o centrali ai quali l'ente creditizio finanziatore è associato nell'ambito di una rete in virtù di disposizioni legali o clausole statutarie e ai quali spetta, in applicazione delle disposizioni citate, procedere alla compensazione delle attività liquide entro la rete medesima.

9. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 gli Stati membri possono applicare una ponderazione del 20 % alle voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni regionali o locali degli Stati membri, nonché agli altri fidi nei confronti delle medesime o da esse garantiti; nell'osservanza delle condizioni previste dall'articolo 7 della direttiva 89/647/CEE gli Stati membri possono tuttavia applicare una ponderazione dello 0 %.

10. Quando un fido concesso a un cliente è garantito, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da un terzo, gli Stati membri possono considerare il fido concesso a tale terzo e non al cliente.

Articolo 5

Vigilanza su base consolidata e su base non consolidata

1. Se l'ente creditizio non è né un'impresa madre né una impresa affiliata, l'osservanza degli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 forma oggetto di vigilanza su base non consolidata.

2. Se l'ente creditizio è un'impresa madre, l'osservanza degli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 forma oggetto di vigilanza su base consolidata ai sensi della direttiva ... (vigilanza su base consolidata)

3. Le autorità competenti per l'autorizzazione e la vigilanza dell'ente creditizio che è un'impresa madre, possono altresì imporre all'ente creditizio, nonché a ogni sua affiliata soggetta alla loro autorizzazione e vigilanza, l'osservanza degli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 su base parzialmente consolidata o non consolidata. Qualora non venga effettuato il controllo della suddivisione adeguata dei rischi all'interno di un gruppo bancario, devono essere presi altri provvedimenti necessari a tale scopo.

4. Quando una affiliata di un'impresa madre che è un ente creditizio è stata autorizzata in un altro Stato membro, le autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione impongono l'osservanza degli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 su base non consolidata o, se del caso, parzialmente consolidata.

5. In deroga alle disposizioni del paragrafo 4, le autorità competenti per l'autorizzazione dell'affiliata di un'impresa madre stabilita in un altro Stato membro possono delegare, in virtù di un accordo bilaterale, l'esercizio della vigilanza sul rispetto degli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 alle autorità competenti che hanno autorizzato e vigilano sull'impresa madre affinché esse provvedano a far osservare i suddetti obblighi in applicazione delle disposizioni della presente direttiva. La Commissione e il comitato consultivo bancario devono essere regolarmente informati del contenuto di tali accordi.

Articolo 6

Disposizioni transitorie relative ai fidi eccedenti i limiti

1. Qualora alla data di pubblicazione della presente direttiva nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, un ente creditizio abbia già concesso uno o più fidi il cui valore supera i limiti stabiliti dall'articolo 4 per i singoli grandi fidi o per il cumulo dei grandi fidi, le autorità competenti impongono all'ente creditizio di prendere i provvedimenti necessari affinché il fido o i fidi in questione vengano adeguati al livello prescritto dalle disposizioni della presente direttiva.

2. Il riadeguamento del fido o dei fidi al livello autorizzato è predisposto, deliberato, attuato e completato entro un termine che le autorità competenti ritengono congruo sotto il profilo della buona gestione e della concorrenza leale. Le autorità competenti informano la Commissione e il comitato consultivo bancario del calendario da esse stabilito per il processo generale di riadeguamento.

3. L'ente creditizio può beneficiare del termine di cui al paragrafo 2 soltanto se non ha preso alcun provvedimento che abbia per effetto di aumentare i fidi rispetto all'importo a cui ammontavano alla data di pubblicazione della presente direttiva nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

4. Il termine di cui al paragrafo 2 non può superare un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1993. Tuttavia, i crediti con durata residua superiore a cinque anni che l'ente creditizio concedente è tenuto a rispettare ai termini di un contratto possono essere mantenuti fino alla scadenza.

5. Durante un periodo non superiore a cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1993, gli Stati membri possono elevare il limite previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, al 40 % nei riguardi degli enti creditizi appartenenti alle categorie particolari previste dall'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 89/646/CEE. In questo caso il termine previsto dal paragrafo 4 è ridotto ad un periodo di tre anni che decorre dalla scadenza del periodo previsto dal

presente paragrafo. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione e al comitato consultivo bancario i motivi per cui si sono avvalsi di questa facoltà e le misure adottate per riportare i fidi eccedentari entro i limiti previsti.

Articolo 7

Successive modifiche

1. Sono adottate secondo la procedura prevista nel paragrafo 2 le modifiche tecniche da apportare alla presente direttiva per quanto riguarda i punti sottoelencati:

— l'adattamento delle definizioni per tenere conto dell'evoluzione dei mercati finanziari;

— il chiarimento delle definizioni allo scopo di assicurare un'applicazione uniforme della presente direttiva;

— l'adeguamento della terminologia e la formulazione delle definizioni in base a quelle degli atti successivi concernenti gli enti creditizi e le materie connesse;

— le frequenze di cui all'articolo 3, paragrafo 1;

— il chiarimento o l'estensione degli esoneri di cui ai paragrafi da 5 a 9 dell'articolo 4;

— il termine previsto dall'articolo 6, paragrafo 4.

2. La Commissione è assistita dal comitato previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, primo comma della direttiva 89/646/CEE.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il Comitato esprime il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alle votazioni.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se allo scadere di un termine di tre mesi a decorrere dalla data di presentazione al Consiglio, quest'ultimo non ha deliberato, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 8

Disposizioni finali

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni in questione adottate dagli Stati membri devono contenere un riferimento alla presente direttiva o essere corredate da detto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.